



**ATTO N. 1467**

**DISEGNO DI LEGGE**

*di iniziativa*

*della Giunta regionale (deliberazione n.1461 del 04/12/2017)*

***“MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI E ULTERIORI DISPOSIZIONI”***

---

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy  
il 06/12/2017*

*Trasmesso alla I - II e III Commissione Consiliare Permanente il 06/12/2017*



## Regione Umbria

Giunta Regionale

---

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1461      SEDUTA DEL 04/12/2017

**OGGETTO:** DISEGNO DI LEGGE: "MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI.". ADOZIONE

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

---

---

Presidente: **Catuscia Marini**

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

---

L'atto si compone di 27 pagine

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

**LA GIUNTA REGIONALE**

**Vista** la relazione illustrativa avente ad oggetto D.D.L. "Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali." presentata dal Direttore della Direzione regionale Salute, Welfare, Organizzazione e Risorse umane;

**Preso atto** della proposta di disegno di legge avente ad oggetto: D.D.L. "Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali.";

**Preso atto** del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Dato atto** che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

**Visti** il parere e le osservazioni formulate dal comitato legislativo nella seduta odierna;

**Ritenuto** di provvedere alla all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- 1.** di approvare l'allegato disegno di legge, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali." e la relazione che lo accompagna dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2.** di indicare l'Assessore Antonio Bartolini di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

**Oggetto: DISEGNO DI LEGGE: "MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI".  
ADOZIONE**

**RELAZIONE**

Il presente disegno di legge si compone di 10 Titoli e 26 articoli, che vengono di seguito illustrati in dettaglio.

**Il Titolo I** si compone di un unico articolo ed è rubricato: *Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 "Regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e della attività contrattuale."*

**L'articolo 1** introduce modificazioni e integrazioni alla legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 (*Regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e della attività contrattuale.*) e nell'art. 12, comma 1 lett. d). La modifica all'articolo 12, comma 1 lettera d) della l.r. 11 del 1979 consentirà all'Ente regione di affidare in uso a titolo gratuito, mediante concessione temporanea, il proprio patrimonio indisponibile anche alle fondazioni di cui all'articolo 14 e seguenti C.C..

L'uso dovrà essere comunque compatibile con la natura del bene e la sua destinazione, nonché rispondente a un interesse di carattere strumentale alle finalità di interesse regionale.

**Il TITOLO II**, Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4 (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica.), si compone di 3 articoli- dall'art. 2 all'art. 4, che modificano gli articoli 3, 4 e 5 della l.r. 4/1994. Con l'**art. 2** è disposto un passaggio di competenze - nell'ambito dell'art. 3 della l.r. 4/1994 - dalle "Province" alla "Regione", per un più coerente assetto istituzionale.

**L'art. 3** apporta modificazioni all'art. 4 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4) le parole "contributi assegnati dalla Regione" sono sostituite dalle seguenti "risorse regionali".

**L'art. 4** apporta modificazioni al comma 2, dell'articolo 5 della l. r. 4/1994 le parole "alla Provincia di appartenenza" sono sostituite dalle seguenti "alla Regione" per una più appropriata allocazione delle competenze, coerentemente all'attuale assetto istituzionale.

**Il TITOLO III**, rubricato "**Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste.)**", si compone di 4 articoli che apportano modifiche agli articoli 18, 19 20 e 23 della l.r. 28/2001. Tali modifiche normative si rendono necessarie in relazione alla soppressione del Corpo forestale dello Stato prevista dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n.177, divenuta operativa nel corso del 2017. Con lo stesso D.Lgs. 177/2016 sono state, fra l'altro, ridefinite le competenze in materia di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi rispettivamente dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Pertanto, si è riallineata al nuovo quadro delle competenze la legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 "Testo unico regionale per le foreste".

Inoltre, le modifiche all'art. 18 si sono rese necessarie per garantire che il Comitato regionale consultivo in materia di incendi boschivi risulti costantemente operativo con la presenza di rappresentanti delle diverse istituzioni coinvolte indipendentemente da eventuali sostituzioni dei singoli componenti.

**Il TITOLO IV** apporta **Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura.)** e si

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

compone unicamente dell'articolo 9, con il quale si propone di integrare l'art. 27 della l.r. 15/2008 inserendo dopo il comma 3, un ulteriore periodo: "La Giunta regionale può disporre deroghe, per un massimo di 4 giorni, nel periodo 18 marzo – 31 marzo, e nel mese di novembre.". Tale disposizione determina la possibilità di svolgere sport acquatici, fra cui in particolare il rafting ed il canoismo, diventati una realtà di rilevante interesse turistico ed economico in diversi ambiti regionali. L'attuale normativa non consente deroghe ai periodi nei quali lo svolgimento di tali attività è vietato, ovvero dal 1 novembre al 31 marzo. La modifica proposta intende dare risposte alle ricorrenti richieste di autorizzazione all'esercizio delle attività in corrispondenza di periodi di festività, tenuto conto che l'apertura per un periodo limitato a quattro giorni, non comporta conseguenze sugli ambienti acquatici.

**Il TITOLO V** rubricato "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 2006, n.6 (Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADISU).)" si compone di un unico articolo (art. 10). Le modifiche proposte alle disposizioni regionali in materia di appalti di competenza di ADISU sono dettate dall'esigenza di evitare operazioni di riorganizzazione delle strutture competenti in materia di gestione delle procedure di appalto, in anticipazione rispetto ai Decreti ministeriali e le altre disposizioni attuative degli artt. 37 e 38 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 i cui tempi di adozione, come i contenuti, peraltro, non sono ad oggi certi.

Tali cambiamenti organizzativi, di forte impatto sulle strutture regionali e su quelle dell'ADISU, potrebbero risultare prematuri e non coerenti con le normative attuative e, anche, con gli sviluppi delle azioni previste nei più recenti documenti di programmazione regionale - DEFR 2018-2020 approvato con d.g.r. n. 1281/2017 - in materia di centralizzazione degli acquisti.

**Il TITOLO VI** "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 "Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'agenzia forestale regionale. conseguenti modifiche normative." si compone dell'art. 11 con il quale si intende sostituire l'art. 65 bis della l.r. 18/2011 e detta disposizioni in merito al Piano di liquidazione unitario.

**Il TITOLO VII** rubricato "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30 (Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale.) si compone degli articoli 12 e 13.

La legge regionale sul sistema di istruzione e formazione professionale (di seguito leFP) nasce per dare attuazione alle competenze esclusive che la riforma costituzionale del 2001 attribuisce alle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale.

La programmazione di interventi integrati con gli Istituti professionali (materia esclusiva dello Stato) discende da quanto previsto D.P.R. n. 87 del 2010, che prevede la possibilità per tali Istituti di rilasciare le qualifiche triennali in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia, con un ruolo integrativo e complementare al sistema di leFP e dalle Linee guida, frutto di specifica Intesa tra Stato e Regioni del 2010, che prevedono e regolano organici accordi tra Istituti professionali e sistema regionale di Istruzione e formazione.

La legge regionale attua le disposizioni delle seguenti normative ed Accordi statali:

il d.lgs. n. 226/2005 che istituisce il canale dell'Istruzione e Formazione professionale di competenza regionale e prevede all'art. 27 comma 2 che i percorsi vengano programmati sulla base della disciplina specifica definita da ciascuna Regione;

il D.M. 22 agosto 2007, n. 139 che introduce l'obbligo di istruzione per 10 anni;

la legge 133/2008 che introduce la possibilità di assolvere l'obbligo di istruzione nei percorsi IFP diventati ordinamentali;

il D.P.R. n. 87 del 2010 che prevede la possibilità per gli Istituti professionali di rilasciare le qualifiche triennali in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia con un ruolo integrativo e complementare al sistema di leFP di cui al Capo III del d.lgs 226/2005.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Successivamente all'entrata in vigore della l.r. 30/2013, il d.lgs. 15 giugno 2018 n.81 "*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014 n.183*", all'art. 41, comma 3 introduce per la prima volta il Sistema duale.

Tale sistema integra organicamente formazione e lavoro attraverso contratti di apprendistato volti a conseguire la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondario superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca nonché mediante l'introduzione di forme di alternanza scuola lavoro.

La Conferenza Stato Regioni ha approvato il 24 settembre 2015 un Accordo che dà avvio alla sperimentazione del modello duale nel sistema di istruzione e formazione professionale, attraverso l'utilizzo dell'apprendistato introdotto dal d.lgs. 81/2015 per il conseguimento di titoli di studio di istruzione e formazione professionale di competenza delle Regioni. Tale Accordo prevede una Linea 1, rivolta ai Centri di Formazione Professionale accreditati allo svolgimento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) a livello regionale, finalizzata a sviluppare il sistema di placement dei centri di formazione professionale, ed una Linea 2, da realizzarsi coinvolgendo almeno i CFP selezionati sulla Linea 1, finalizzata a sostenere i percorsi di leFP nell'ambito del sistema duale.

In attuazione del suddetto Accordo, con la d.g.r. n. 1533 del 14/12/2015 la Giunta regionale ha dato seguito alla Nota del 4/12/2015 del Sottosegretario di Stato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la quale veniva comunicato all'Assessore Antonio Bartolini il completamento delle procedure per l'avvio delle attività formative della sperimentazione prevista dal Decreto legislativo 150/2015 con lo stanziamento di specifiche risorse, approvando lo schema di Protocollo bilaterale Regione Umbria e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Con la d.g.r. n. 1661 del 29/12/2015 la Giunta regionale ha preso atto ed approvato le modifiche allo schema di Protocollo bilaterale richieste dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo all'avvio della sperimentazione del sistema duale ed ha dato mandato all'Assessore Antonio Bartolini di sottoscrivere il Protocollo stesso come previsto dal documento programmatico "*Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito della Istruzione e Formazione Professionale*". La sottoscrizione è avvenuta in data 13 gennaio 2016.

Nel Protocollo viene previsto che i percorsi formativi della sperimentazione duale siano disancorati dalle "attuali norme vigenti" e quindi realizzati su un intero triennio, diversamente dal disposto della l.r. 30/2013 che prevede che i percorsi di leFP presso gli Organismi di formazione professionale siano realizzati in un biennio, dopo la frequenza di un anno di scuola secondaria di secondo grado.

In Umbria in attuazione della Linea 1 dell'Intesa sono stati individuati, a seguito di una procedura di evidenza pubblica di Italia Lavoro, i seguenti 3 centri di formazione professionale, che beneficiano di risorse e supporto nell'ambito delle azioni previste dalla Linea 1 dell'accordo Stato Regioni per rafforzarne le capacità di placement: Associazione Cnos FAP Regione Umbria-Sede di Perugia, Università dei Saperi, Associazione Cnos FAP Regione Umbria-Sede di Foligno.

Il Protocollo bilaterale prevedeva, tra quant'altro, la programmazione dei percorsi di primo anno del sistema duale assicurandone la partenza dal mese di settembre 2016.

All'Umbria sono state assegnate con Decreto n. 417/2015 del Direttore Generale della Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 271.422,00 euro e con il Decreto n.18721/2016 € 324.671,00.

Con la d.g.r. n. 85 del 1° febbraio 2016 "*Protocollo bilaterale Regione Umbria e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul progetto sperimentale "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione Professionale" di cui all'Accordo Stato Regioni del 24 settembre 2015: avvio sperimentazione*" è stato poi stabilito di avviare dall'anno scolastico e formativo 2016/2017 la Sperimentazione del Sistema duale, attivando sia la Linea 1 rivolta ai soggetti individuati a seguito di una procedura di evidenza pubblica di Italia Lavoro, finalizzata a sviluppare il sistema di placement, che la Linea 2, finalizzata ad attivare i percorsi di leFP di primo anno nell'ambito del sistema duale.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Dei 3 Centri di formazione professionale individuati, due (Cnos FAP Regione Umbria-Sede di Perugia, Università dei Sapori), hanno costituito una ATS ed hanno avviato nell'anno formativo 2016/2017 un primo anno di percorso di Sistema Duale che ha coinvolto 10 allievi.

Per quanto sopra esposto, l'introduzione a livello normativo statale del sistema duale e la sua prima sperimentazione dell'leFP rende necessario l'adeguamento della normativa regionale in materia, introducendo i percorsi triennali di sistema duale quale ulteriore modalità di realizzazione del sistema regionale di leFP così descritta:

Percorsi di durata triennale nell'ambito del Sistema Duale di cui agli articoli 41 e 43 del d.lgs. 81/2015 e dell'Accordo Stato, Regioni e Province Autonome del 24 settembre 2015, presso gli organismi di formazione professionale accreditati di cui all'articolo 3 della l.r. 30/2013 con il conseguimento dell'attestato di qualifica rilasciato al termine del terzo anno, rivolti a giovani in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo articolati nelle seguenti modalità, anche complementari:

- 1) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, con contenuti di applicazione pratica non inferiori al quaranta per cento dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al cinquanta per cento per il terzo anno e quarto anno;
- 2) alternanza scuola lavoro, con periodi di applicazione pratica non inferiori a quattrocento ore annue;
- 3) impresa formativa simulata, con periodi di applicazione pratica non inferiore a quattrocento ore annue, quale strumento propedeutico ai percorsi di alternanza scuola lavoro o di apprendistato, con particolare riferimento agli studenti quattordicenni".

**Il TITOLO VIII** apporta **Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali.)** ed è composto da 9 articoli: dall'art. 14 all'art. 22.

I primi **quattro articoli (da 14 a 17)** apportano modifiche al CAPO II "MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONCERNENTI IL RICONOSCIMENTO DELLA INVALIDITÀ CIVILE, CECITÀ CIVILE, SORDITÀ CIVILE, HANDICAP E DISABILITÀ" relativamente agli accertamenti sanitari previsti ed alle Commissioni mediche.

Gli articoli **da 18 al 22** regolamentano la materia dell'attività funeraria (individuando soggetti: Regione, Comuni ed imprese, unitamente alle rispettive competenze e funzioni), nonché la pianificazione ed attività cimiteriale ed in particolare si è provveduto ad aggiornare alle recenti disposizioni sullo stato civile la legislazione regionale.

Con il **TITOLO IX** vengono dettate **Disposizioni in materia di rateizzazione dei crediti extratributari** prevedendo Art. 23 che la regione possa rateizzare il recupero dei propri crediti di natura extratributaria, su richiesta del soggetto interessato, che si trovi in situazioni di difficoltà finanziaria.

Con il **TITOLO X** vengono dettate disposizioni **transitorie, finali ed abrogazioni**. In particolare l'art. 24 dispone in merito al piano di liquidazione unitario di cui all'articolo 65 bis, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative).

Per assicurare la piena funzionalità degli uffici impegnati nella gestione della emergenza e della ricostruzione *post* sisma 2016 e della protezione civile, l'**art. 25** detta Misure speciali per la ricostruzione *post* sisma e protezione civile, prevedendo che la Giunta regionale può procedere alla utilizzazione delle graduatorie di selezioni pubbliche a tempo determinato indette dalla Giunta regionale e disponibili nel quadriennio 2017-2020, per profili professionali corrispondenti a quelli necessari, per assunzioni della durata massima di trentasei mesi, fermo restando il rispetto dei limiti e condizioni previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro a tempo determinato.

**Art. 26** contiene abrogazioni del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 18 (Ulteriori misure di razionalizzazione della spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

e del comma 7 dell'art. 22 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 2 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario).

## Relazione finanziaria

L'**articolo 1** del Titolo I introduce modificazioni e integrazioni alla legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 (*Regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e della attività contrattuale.*) e nell'art. 12, comma 1 lett. d). La modifica all'articolo 12, comma 1 lettera d) della l.r. 11 del 1979 consentirà all'Ente regione di affidare in uso a titolo gratuito, mediante concessione temporanea, il proprio patrimonio indisponibile anche alle fondazioni di cui all'articolo 14 e seguenti C.C.. L'uso dovrà essere comunque compatibile con la natura del bene e la sua destinazione, nonché rispondente a un interesse di carattere strumentale alle finalità di interesse regionale. **Si precisa che le modifiche proposte non comportano oneri per il bilancio regionale in quanto norme di natura procedurale e regolamentare.**

Il **TITOLO II**, rubricato "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (*Norme in materia di usi civici e sull'uso produttivo delle terre pubbliche.*)", si compone di 3 articoli (**da 2 a 4**) che apportano modificazioni agli articoli 3, 5 e 6 della l.r. 1/1984, individuando una diversa allocazione delle competenze tra i soggetti istituzionali. In particolare con l'**art. 2** viene anche proposto il cambiamento della rubrica dell'art. 3 da *Norme in materia di usi civici e sull'uso produttivo delle terre pubbliche* con: "Esercizio delle funzioni"; mentre all'**art. 3** viene proposta l'abrogazione del secondo comma, dell'art. 5 della l.r. 1/1984. **Si precisa che le modifiche proposte non comportano oneri per il bilancio regionale in quanto norme di natura procedurale e regolamentare.**

Il **TITOLO III** "**Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste.)**", si compone di 4 articoli che apportano modifiche agli articoli 18, 19 20 e 23 della l.r. 28/2001. Tali modifiche normative si rendono necessarie in relazione alla soppressione del Corpo forestale dello Stato prevista dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n.177, divenuta operativa nel corso del 2017. Con lo stesso D.Lgs. 177/2016 sono state, fra l'altro, ridefinite le competenze in materia di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi rispettivamente dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Pertanto, si è riallineata al nuovo quadro delle competenze la legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 "Testo unico regionale per le foreste". **Si tratta di disposizioni ordnamentali che non comportano oneri per il bilancio regionale.**

Il **TITOLO IV** apporta **Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura.)** e si compone unicamente dell'**articolo 9**, con il quale si propone di integrare l'art. 27 della l.r. 15/2008 inserendo dopo il comma 3, un ulteriore periodo: "La Giunta regionale può disporre deroghe, per un massimo di 4 giorni, nel periodo 18 marzo – 31 marzo, e nel mese di novembre.". Tale disposizione determina la possibilità di svolgere sport acquatici, fra cui in particolare il rafting ed il canoismo, diventati una realtà di rilevante interesse turistico ed economico in diversi ambiti regionali. L'attuale normativa non consente deroghe ai periodi nei quali lo svolgimento di tali attività è vietato, ovvero dal 1 novembre al 31 marzo. La modifica proposta intende dare risposte alle ricorrenti richieste di autorizzazione all'esercizio delle attività in corrispondenza di periodi di festività, tenuto conto che l'apertura per un periodo limitato a quattro giorni, non comporta conseguenze sugli ambienti acquatici. **Si tratta di disposizioni ordnamentali che non comportano oneri per il bilancio regionale.**



**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

**Il TITOLO V** rubricato "**Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 2006, n.6 (Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADISU).)**" si compone di un unico articolo (art. 10). Le modifiche proposte alle disposizioni regionali in materia di appalti di competenza di ADISU sono dettate dall'esigenza di evitare operazioni di riorganizzazione delle strutture competenti in materia di gestione delle procedure di appalto, in anticipazione rispetto ai Decreti ministeriali e le altre disposizioni attuative degli artt. 37 e 38 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 i cui tempi di adozione, come i contenuti, peraltro, non sono ad oggi certi. **Si tratta di disposizioni ordinamentali che non comportano oneri per il bilancio regionale.**

**Il TITOLO VI** "**Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 "Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'agenzia forestale regionale. conseguenti modifiche normative.**" si compone dell'art. 11 con il quale si intende sostituire l'art. 65 bis della l.r. 18/2011 e detta disposizioni in merito al Piano di liquidazione unitario. **Si tratta di disposizioni ordinamentali che non comportano oneri per il bilancio regionale.**

**Il TITOLO VII** rubricato "**Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30 (Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale.)**" si compone degli articoli 12 e 13. **Si tratta di disposizioni ordinamentali che non comportano oneri per il bilancio regionale.**

**Il TITOLO VIII** apporta **Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali.)** ed è composto da 9 articoli: dall'art. 14 all'art. 22.

I primi **quattro articoli (da 14 a 17)** apportano modifiche al CAPO II "MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONCERNENTI IL RICONOSCIMENTO DELLA INVALIDITÀ CIVILE, CECITÀ CIVILE, SORDITÀ CIVILE, HANDICAP E DISABILITÀ" relativamente agli accertamenti sanitari previsti ed alle Commissioni mediche.

Gli articoli **da 18 al 22** regolamentano la materia dell'attività funeraria (individuando soggetti: Regione, Comuni ed imprese, unitamente alle rispettive competenze e funzioni), nonché la pianificazione ed attività cimiteriale ed in particolare si è provveduto ad aggiornare alle recenti disposizioni sullo stato civile la legislazione regionale. **Si tratta di disposizioni ordinamentali che non comportano oneri per il bilancio regionale.**

Con il **TITOLO IX** vengono dettate **Disposizioni in materia di rateizzazione dei crediti extratributari** prevedendo Art. 23 che la regione possa rateizzare il recupero dei propri crediti di natura extratributaria, su richiesta del soggetto interessato, che si trovi in situazioni di difficoltà finanziaria. **Si tratta di disposizioni ordinamentali che non comportano oneri per il bilancio regionale.**

Con il **TITOLO X** vengono dettate disposizioni **transitorie, finali ed abrogazioni**. In particolare l'art. 24 dispone in merito al piano di liquidazione unitario di cui all'articolo 65 bis, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative).

Per assicurare la piena funzionalità degli uffici impegnati nella gestione della emergenza e della ricostruzione *post sisma* 2016 e della protezione civile, l'**art. 25** detta Misure speciali per la ricostruzione *post sisma* e protezione civile, prevedendo che la Giunta regionale può procedere alla utilizzazione delle graduatorie di selezioni pubbliche a tempo determinato indette dalla Giunta regionale e disponibili nel quadriennio 2017 – 2020, per profili professionali corrispondenti a quelli necessari, per assunzioni della durata massima di trentasei mesi, fermo restando il rispetto dei limiti e condizioni previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro a tempo determinato.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

**Art. 26** contiene abrogazioni del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 18 (Ulteriori misure di razionalizzazione della spesa – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) e del comma 7 dell'art. 22 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 2 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario).  
**Si tratta di disposizioni ordinamentali che non comportano oneri per il bilancio regionale.**

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni"

**TITOLO I**

**Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 marzo 1979, n. 11  
(Regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e della attività contrattuale.).**

**Art. 1**

*(Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 marzo 1979, n. 11*

1. All'art. 12, comma 1, lett. d) della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 (Regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e della attività contrattuale.) dopo le parole "previsti da legge regionale" sono aggiunte le seguenti: "nonché fondazioni senza scopo di lucro partecipate dalla Regione o dai soggetti precedentemente elencati."

**TITOLO II**

**Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4  
(Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica.)**

**Art. 2**

*(Modificazioni all'art. 3 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4)*

1. Alla lettera b) del comma 1, dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4 (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica) la parola "Province" è sostituita dalla seguente "Regione".

**Art. 3**

*(Modificazioni all'art. 4 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4)*

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

1. Al comma 1, parte novellistica, dell'articolo 4 della l. r. 4/1994 le parole "*contributi assegnati dalla Regione*" sono sostituite dalle seguenti "*risorse regionali*".

**Art. 4**

*(Modificazioni all'art. 5 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4)*

1. Al comma 2, dell'articolo 5 della l. r. 4/1994 le parole "*alla Provincia di appartenenza*" sono sostituite dalle seguenti "*alla Regione*".

**TITOLO III**

**Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28  
(Testo unico regionale per le foreste.)**

**Art. 5**

*(Modificazioni all'art. 18 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)*

1. L'art. 18, comma 1, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 "*Testo unico regionale per le foreste*" è sostituito dal seguente:

**"Art. 18.**

*(Comitato regionale consultivo)*

*1. Il Comitato regionale consultivo in materia di incendi boschivi ha sede presso la Giunta regionale ed è composto da:*

- a) due rappresentanti del Servizio regionale in materia di incendi boschivi, di cui uno con funzioni di Presidente;*
- b) un rappresentante del Servizio regionale competente in materia di Protezione civile;*
- c) un rappresentante [...] dell'ANCI;*
- c bis) un rappresentante dell'Agenzia forestale regionale;*
- d) un rappresentante del Comando Regione Carabinieri Forestale "Umbria";*
- e) un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;*
- f) un rappresentante della Prefettura di Perugia;*
- g) un rappresentante della Prefettura di Terni;*

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

- h) un rappresentante degli enti gestori delle aree naturali protette;*
- i) un rappresentante della Provincia di Perugia;*
- j) un rappresentante della Provincia di Terni.”.*

**Art. 6**

(Modificazioni all'art. 19 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)

1. All'art. 19 della l.r. 28/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 le parole *“dal centro operativo antincendi boschivi del Corpo forestale dello Stato”* sono sostituite dalle seguenti *“dalla Regione o da altro soggetto da essa delegato.”;*
- b) il comma 3 ter è abrogato;
- c) al comma 4 le parole *“Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana e Servizio protezione civile e prevenzione dai rischi”* sono sostituite dalle seguenti *“Servizi regionali competenti in materia di incendi boschi e di protezione civile”* e le parole *“Coordinamento regionale del Corpo forestale dello Stato”* sono sostituite dalle seguenti *“Comando Regione Carabinieri Forestale “Umbria””.*

**Art. 7**

(Modificazioni all'art. 20 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)

1. All'art. 20 comma 4 lett. a) della l.r. 28/2001 le parole *“Corpo forestale dello Stato”* sono sostituite da *“Comando Regione Carabinieri Forestale “Umbria””.*

**Art. 8**

(Modificazioni all'art. 23 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)

1. All'art. 23 comma 3 della l.r. 28/2001 le parole *“il Corpo forestale dello Stato”* sono sostituite da *“l'Arma dei Carabinieri”.*

**TITOLO IV**

**Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura.)**

**Art. 9**

*(Integrazione all'art. 27 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15)*

1. Al termine del comma 3, dell'articolo 27 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura.) è aggiunto il seguente periodo: *"La Giunta regionale può disporre deroghe, per un massimo di 4 giorni, nel periodo 18 marzo – 31 marzo, e nel mese di novembre."*

**TITOLO V**

**Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 2006, n.6 (Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADiSU).)**

**Art. 10**

*(Integrazione dell'art. 23 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6)*

1. All'art. 23 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADiSU)) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente comma:

*"10/bis. Fino alla effettiva attuazione di quanto previsto agli articoli 37 e 38 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), ADiSU continua a esercitare direttamente e autonomamente le funzioni inerenti l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, di qualunque importo, nonché i concorsi pubblici di progettazione, nel rispetto*

*delle vigenti disposizioni in materia di appalti".*

#### **TITOLO VI**

**Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 "Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'agenzia forestale regionale. conseguenti modifiche normative."**

#### **Art. 11**

(Sostituzione dell'art. 65 bis della l.r. 18/2011)

1. L'articolo 65 bis della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), è sostituito dal seguente:

*"Art. 65 bis  
(Piano di liquidazione unitario)*

*1. I Commissari di cui all'articolo 64 predispongono e attuano, nel rispetto delle linee guida di cui al comma 2, un piano di liquidazione unitario per tutte le comunità montane e lo trasmettono alla Giunta regionale per l'approvazione. Contestualmente al piano i Commissari inoltrano alla Giunta regionale una proposta, formulata collegialmente, per pervenire ad una gestione unica. Il piano unitario è redatto ai soli fini ricognitori nel rispetto del principio di individualità delle specifiche gestioni liquidatorie. I Commissari liquidatori adeguano le loro funzioni a quanto disposto dal presente comma.*

*2. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce apposite linee guida per la predisposizione e l'attuazione del piano di liquidazione di cui al comma 1."*

#### **TITOLO VII**

**Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30 (Disciplina del sistema regionale di**

***istruzione e formazione professionale.)*****Art. 12**

*(Modificazioni ed integrazioni all'art. 1 della legge regionale del 23 dicembre 2013, n. 30)*

1. Al comma 2, dell'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30 (*Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale*) dopo le parole "a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53" sono aggiunte le seguenti: "e al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*)".

**Art. 13**

*(Modificazioni ed integrazioni all'art. 5 della legge regionale del 23 dicembre 2013, n. 30)*

1. Alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 5 della l.r. 30/2013 il segno di punteggiatura: "." è sostituito dal seguente: ".,"

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 30/2013 è aggiunta la seguente:

*"bbis) percorsi di durata triennale nell'ambito del Sistema Duale di cui agli articoli 41 e 43 del d.lgs. 81/2015 e dell'Accordo Stato, Regioni e Province Autonome del 24 settembre 2015, presso gli organismi di formazione professionale accreditati di cui all'articolo 3 con il conseguimento dell'attestato di qualifica rilasciato al termine del terzo anno, rivolti a giovani in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo articolati nelle seguenti modalità, anche complementari:*

*1) apprendistato di cui al comma 1 dell'art. 43 del d.lgs. 81/2015, con contenuti di applicazione pratica non inferiori al quaranta per cento dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al cinquanta per cento per il terzo anno e quarto anno;*

*2) alternanza scuola lavoro, con periodi di applicazione pratica non inferiori a*



**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

quattrocento ore annue;  
3) *impresa formativa simulata, con periodi di applicazione pratica non inferiore a quattrocento ore annue, quale strumento propedeutico ai percorsi di alternanza scuola lavoro o di apprendistato, con particolare riferimento agli studenti quattordicenni;*”.

**TITOLO VIII**

**Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali.)**

**Art. 14**

*(Modificazioni ed integrazioni all'art. 109 della legge regionale del 9 aprile 2015, n. 11)*

1. Al comma 1, dell'articolo 109 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (*Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali.*) dopo le parole: “*di cui alle leggi*” sono aggiunte le seguenti: “*27 maggio 1970, n. 382 (Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili), 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti).*”

**Art. 15**

*(Modificazioni ed integrazioni all'art. 111 della legge regionale del 9 aprile 2015, n. 11)*

1. Al comma 1, dell'articolo 111 della l.r. 11/2015, dopo le parole: “*dello stato di invalidità civile,*” sono aggiunte le seguenti “*cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità*”.

2. Il comma 2 dell'articolo 111 della l. r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

“*2. Le commissioni mediche, di cui al comma 1, operano, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 11/2015, nell'ambito territoriale di competenza dell'Azienda unità sanitaria locale che le ha costituite così come individuate nella tabella Allegato A (Ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali).*”.

3. Il comma 3, dell'articolo 111 della l.r.

11/2015, n. 11 è abrogato.

Art. 16

*(Modificazioni ed integrazioni all'art. 112 della legge regionale del 9 aprile 2015, n. 11)*

1. Le lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 112 della l.r. 11/2015, n. 11 sono sostituite dalle seguenti:

*"b) per gli accertamenti sanitari relativi alle condizioni visive, in conformità a quanto stabilito dalla legge 382/1970, da due medici dipendenti dell'Azienda USL o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, uno dei quali scelto tra gli specialisti in oftalmologia;  
c) per gli accertamenti sanitari relativi alla sordità civile, in conformità a quanto stabilito dalla legge 381/1970, da due medici dipendenti dell'Azienda USL o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, uno dei quali scelto tra gli specialisti in otorinolaringoiatria;"*

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 112 della l.r. 11/2015, è aggiunta la seguente:

*"cbis) per gli accertamenti sanitari relativi alle minorazioni di cui all'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.) da due medici dipendenti dell'Azienda USL o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, uno dei quali scelto tra gli specialisti in psichiatria, nonché da un operatore sociale e da un esperto dell'area specialistica riferita al caso da esaminare, in servizio presso le Aziende USL."*

3. Il comma 3 dell'articolo 112 della l.r. 11/2015, è sostituito con il seguente:

*"3. Alle sedute delle Commissioni partecipa un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana ciechi (UIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai"*

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

*sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni qualvolta le Commissioni devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico di fiducia."*

4. Al comma 6 dell'articolo 112 della l.r. 11/2015, le parole "di cui alla lettera a) del comma 2" sono sostituite dalle seguenti "di cui al comma 2".

5. I commi 7 ed 8 dell'articolo 112 della l.r. 11/2015, sono abrogati.

**Art. 17**

*(Modificazioni ed integrazioni all'art. 113 della legge regionale del 9 aprile 2015, n. 11)*

1. Al comma 2, dell'articolo 113 della l.r. 11/2015, dopo le parole "loro membri" sono aggiunte le seguenti ", nei limiti della disponibilità degli organici aziendali,".

**Art. 18**

*(Modificazioni ed integrazioni all'art. 184 della legge regionale del 9 aprile 2015, n. 11)*

1. Al comma 3, dell'articolo 184 della l.r. 11/2015, dopo le parole: "eseguita dal coniuge" sono aggiunte le seguenti: "o dall'unito civilmente, o dal convivente di fatto, secondo quanto previsto dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.) o, in loro assenza".

2. Al comma 3 dell'art. 184 della l.r. 11/2015, n. 11 le parole "ai familiari di primo grado" sono sostituite con le seguenti "all'avente diritto."

3. Al comma 4 dell'art. 184 della l.r. 11/2015, le parole "ai familiari di primo grado" sono sostituite con le seguenti "all'avente diritto."

4. Al comma 5 dell'art. 184 della l.r. 11/2015, le parole "Il coniuge superstite e i figli possono" sono sostituite con le seguenti parole "L'avente diritto può".

5. Al comma 6 dell'art. 184 della l.r. 11/2015, le parole "quale i soggetti di cui al

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

*comma 3 dichiarano*” sono sostituite con le seguenti parole *“il soggetto avente diritto cui è affidata dichiara”*.

6. Al comma 7 dell'art. 184 della l.r. 11/2015 le parole *“dei familiari di primo grado”* sono sostituite con le seguenti *“di uno o più aventi diritto”*.

**Art. 19**

*(Inserimento dell'art. 184/bis della legge regionale del 9 aprile 2015, n. 11)*

1. Dopo l'articolo 184 della l.r. 11/2015 è inserito il seguente:

**“Art. 184/bis**

*(Funzioni e compiti della Regione nell'attività funeraria.)*

1. *La Regione, nel rispetto della dignità delle scelte personali in materia di disposizione del proprio corpo nell'evenienza del decesso e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura, è garante della tutela della salute pubblica e di quella dei lavoratori.*

2. *Nell'ambito delle funzioni e dei servizi necroscopici, funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria correlati al decesso di ogni persona, alla Regione sono affidati compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo. Nello svolgimento delle proprie competenze la Regione, in un quadro complessivo di semplificazione dei procedimenti amministrativi, impronta la sua attività ai principi di efficacia, evidenza scientifica ed efficienza della vigilanza sanitaria.*

3. *La Regione, nel rispetto delle convinzioni della persona e delle comunità, promuove l'informazione sulle forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente con particolare riferimento alla pratica della cremazione e della tumulazione in loculi aerati.*

4. *È consentito, se richiesto da uno o più avente/i diritto, il trasferimento della salma durante il periodo di osservazione per lo svolgimento delle onoranze funebri, dal luogo ove è depositato il corpo all'abitazione di residenza o altro domicilio, alle strutture*

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

obitoriali, ai depositi di osservazione o alle strutture adibite al commiato purché esso avvenga all'interno dei confini regionali.

5. A seguito di accertamento di morte da parte di un medico necroscopo, è, altresì, consentito, all'interno del territorio regionale ed entro le ventiquattro ore dal decesso, il trasferimento di cadavere anche a cassa aperta ai fini della veglia e lo svolgimento delle onoranze funebri verso il luogo prescelto dagli aventi diritto per essere ivi esposto purché tale spostamento avvenga senza pregiudizio per la salute pubblica.

6. La Giunta regionale, nel rispetto delle esigenze dei dolenti e con l'intento di garantire parità ed uniformità di trattamento sull'intero territorio regionale della persona defunta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) emana norme regolamentari per lo svolgimento delle attività funerarie con particolare riferimento a:

1) funzioni e compiti dell'Ente locale e delle Aziende Sanitarie negli ambiti della polizia mortuaria, delle attività necroscopiche, delle funzioni, attività e strutture cimiteriali, degli impianti di cremazione e delle pratiche della cremazione, dell'affidamento delle urne cinerarie e della dispersione delle ceneri;

2) requisiti strutturali, gestionali, professionali e formativi per l'esercizio, da parte di soggetti pubblici o imprese private, dell'attività funebre;

3) requisiti strutturali, gestionali, professionali e formativi per la gestione di strutture destinate al commiato;

b) definisce, in accordo con ANCI regionale, uno schema tipo di Regolamento comunale per le attività ed i servizi funerari e cimiteriali;

c) istituisce e disciplina, sentite le Imprese funebri e le loro Associazioni imprenditoriali, il Sistema regionale per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori delle imprese funebri.

7. Presso i competenti uffici della Regione è tenuto e sistematicamente aggiornato sulla base delle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni comunali, l'Elenco regionale delle imprese funebri autorizzate che operano nel territorio regionale."

## Art. 20

*(Modificazioni ed integrazioni all'art. 185 della legge regionale del 9 aprile 2015, n. 11)*

1. La rubrica dell'art. 185 della l.r. 11/2015 è sostituita dalla seguente *(Funzioni e compiti dei Comuni in ambito funerario)*.

2. Il comma 1 dell'art. 185 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

*"1. I Comuni, singoli o associati, disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, con propri regolamenti, il complesso delle attività funebri e i servizi cimiteriali e ne informano i cittadini, con particolare riguardo alle differenti forme di sepoltura e ai relativi profili economici. Nel regolamento comunale, vengono stabilite, in particolare:*

*a) le condizioni e le modalità di localizzazione e di esercizio dei cimiteri, dei crematori nonché le modalità di fornitura dei servizi cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria;*

*b) le condizioni e le modalità di fornitura del servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri;*

*c) le prescrizioni relative all'affidamento personale delle urne cinerarie di cui all'art. 184, comma 4;*

*d) l'importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme regolamentari, che non possono essere inferiori a Euro 250,00 né superiori a Euro 9.300,00."*

3. Al comma 2 dell'art. 185 della l.r. 11/2015 dopo le parole *"I Comuni"* sono aggiunte le seguenti *"singoli o associati,"* e dopo le parole *"dei suoi familiari"* sono sostituite con le seguenti *"degli aventi diritto."*

4. Il comma 3 dell'art. 185 della l.r. 11/2015 è sostituito con il seguente:

*"3. I Comuni, singoli o associati, detengono, aggiornano e pubblicano nel proprio sito istituzionale, l'elenco delle imprese funebri, di cui all'art.186/bis, che hanno sede legale nel territorio di propria competenza."*

5. Dopo il comma 3 dell'art. 185 della l.r. 11/2015 sono aggiunti i seguenti:

*"3/bis. L'Elenco, di cui al comma 3, è trasmesso, entro il 31 dicembre di ogni anno,*

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

*ai competenti uffici della Regione.*

*3/ter. Ai comuni, singoli o associati, è affidata la vigilanza sul complesso dei servizi funerari e cimiteriali nonché sul funzionamento degli impianti crematori e sull'esercizio dell'attività funeraria svolta dalle imprese."*

**Art. 21**

*(Modificazioni ed integrazioni all'art. 186 della legge regionale del 9 aprile 2015, n. 11)*

1. La rubrica dell'art. 186 della l.r. 11/2015 è sostituita dalla seguente *(Pianificazione ed attività cimiteriale)*.

2. Il comma 1, dell'art. 186 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

*"1. I Comuni, singoli o associati, sono tenuti a garantire sepoltura ai cadaveri dei propri residenti e delle persone decedute nel proprio territorio, quale ne fosse la residenza, ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune stesso e alle ossa, resti mortali e ceneri derivanti da cadaveri."*

3. Al comma 2 dell'art. 186 della l.r. 11/2015 le parole *"Ogni Comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede"* sono sostituite con le seguenti *"I Comuni, singoli o associati, prevedono, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale,"*. Dopo le parole impatto sull'ambiente sono aggiunte le seguenti parole *"di cui all'art. 184/bis, comma 3."*

4. Il comma 3 dell'art. 186 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

*"3. I Comuni, singoli o associati, gestiscono i cimiteri e/o gli impianti di cremazione direttamente tramite proprio personale, ovvero possono affidarli in gestione nei modi e nelle forme previsti dalla normativa vigente."*

**Art. 22**

*(Inserimento dell'art. 186/bis della legge regionale del 9 aprile 2015, n. 11)*

1. Dopo l'articolo 186 della l.r. 11/2015 è inserito il seguente:

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

*"Art. 186/bis  
(Attività funebre e Imprese)*

1. *Ai sensi della presente legge per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:*

- a) disbrigo, su mandato degli aventi diritto, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;*
- b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;*
- c) trasferimento di salma e di cadavere;*
- d) cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri;*
- e) trasporto di salma, di cadavere, di resti mortali, di ceneri e di ossa umane.*

2. *La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuove e favorisce la libera concorrenza tra operatori nella gestione dei servizi attinenti l'ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria ferma restando l'incompatibilità tra la gestione dei servizi cimiteriali, dei crematori e delle camere mortuarie con l'attività di onoranze funebri.*

3. *L'attività di cui al comma 1 può essere svolta da imprese funebri, ditte individuali o società, in possesso di apposita autorizzazione all'esercizio, valevole per l'intero territorio regionale, rilasciata dal Comune in cui ha sede principale l'impresa, sulla base del possesso di requisiti strutturali, gestionali, professionali e formativi conformi alle prescrizioni contenute nel regolamento regionale di cui all'art. 184/bis, comma 6, punto a-II) della presente legge.*

4. *Le Imprese funebri, in ottemperanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono tenute al rispetto delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nonché della normativa vigente in tema di salvaguardia della salute pubblica, di tutela ambientale.*

5. *Le imprese che esercitano l'attività funebre sono tenute a dimostrare il possesso, o la disponibilità, di uno o più auto funebri, di autorimessa attrezzata per la disinfezione ed il deposito di almeno un auto-funebre, di organizzazione e risorse adeguati e devono avvalersi di personale adeguatamente formato.*



**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

6. *L'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, per la vendita di casse ed articoli funebri e per ogni altra attività connessa al funerale può essere conferito solo ed esclusivamente nella sede dell'impresa o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso l'abitazione degli aventi diritto.*

7. *Nello svolgimento dell'attività funebre è vietata ogni forma di intermediazione. Tale attività deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie, pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme, degli obitori e delle aree cimiteriali."*

**TITOLO IX**

**Disposizioni in materia di rateizzazione dei crediti extratributari**

**Art. 23**

*(Disposizioni in materia di rateizzazione dei crediti extratributari)*

1. Il presente articolo disciplina la concessione della rateazione dei crediti di natura extratributaria.

2. La Regione rateizza il recupero dei propri crediti di natura extratributaria, su richiesta del soggetto interessato, che si trovi in situazioni di difficoltà finanziaria.

3. La rateizzazione è concessa secondo le seguenti modalità temporali:

a) piano di rateazione ordinario, fino ad un massimo di 72 rate mensili, su richiesta del soggetto debitore che dichiara di versare in temporanea situazione di difficoltà finanziaria;

b) piano di rateazione straordinario, fino ad un massimo di 120 rate mensili, nel caso in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà finanziaria.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità di concessione della rateizzazione di cui all'art.3, lettera a) e b).

5. La rateizzazione comporta il computo degli interessi calcolati al tasso legale di interesse. In ogni momento il debito può

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

essere estinto mediante unico pagamento.

6. In caso di omesso pagamento, di cinque rate, anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio con obbligo di estinguere, entro sessanta giorni, il debito residuo in un'unica soluzione. Oltre tale termine il debito residuo è iscritto a ruolo per il recupero coattivo del credito, gravato dagli interessi e dalle spese.

7. La rateizzazione non è concessa nei seguenti casi:

- a) per importi inferiori ad euro 100,00;
- b) qualora il debitore sia decaduto ai sensi del comma 6 da una precedente rateizzazione concessa dalla Regione.

8. Sono esclusi dalla rateizzazione, i crediti per i quali sia già stata esperita la procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337.).

**TITOLO X**

**Norme transitorie, finali ed abrogazioni**

**Art. 24**

*(Disposizioni in merito al piano di liquidazione unitario di cui all'articolo 65 bis, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18)*

1. Il piano di liquidazione unitario di cui all'articolo 65 bis, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), è trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione entro tre mesi dalla trasmissione delle linee guida di cui al comma 2 del medesimo articolo.

**Art. 25**

*(Misure speciali per la ricostruzione post sisma e protezione civile)*

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

1. Per assicurare la piena funzionalità degli uffici impegnati nella gestione della emergenza e della ricostruzione *post* sisma 2016 e della protezione civile, la Giunta regionale può procedere alla utilizzazione delle graduatorie di selezioni pubbliche a tempo determinato indette dalla Giunta regionale e disponibili nel quadriennio 2017 – 2020, per profili professionali corrispondenti a quelli necessari, per assunzioni della durata massima di trentasei mesi, fermo restando il rispetto dei limiti e condizioni previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro a tempo determinato.

**Art. 26**  
**(Abrogazione)**

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 18 (Ulteriori misure di razionalizzazione della spesa – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) è abrogato.

2. Il comma 7 dell'art. 22 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 2 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario).) è abrogato.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

Note di Riferimento

--inserire le note al testo della proposta di legge a cura della struttura  
proponente—

**PARERE DEL DIRETTORE**

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 04/12/2017

IL DIRETTORE  
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE,  
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE  
- Walter Orlandi  
Titolare

FIRMATO  
Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

**PROPOSTA ASSESSORE**

L'Assessore Antonio Bartolini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 04/12/2017

Assessore Antonio Bartolini  
Titolare

FIRMATO  
Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge